

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 98, comma 2 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. al rilascio del Permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich sulla terrazza del piano caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 14.06.2021, al prot.n. 2732, è stata depositata domanda a firma del sig. Odorizzi Michele in qualità della legale rappresentante della società Melinda s.c.a. con sede a Cles (TN) in Via Trento, n. 200/9 – CAP 38023 – P.IVA 01567870223, intesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di rifacimento terrazza piano caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I con sostituzione della pavimentazione e aggiunta di copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich, secondo gli elaborati progettuali a firma del Ing. Francesco Azzali con studio a Trento (TN) in Via Malta, n. 2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1302.
- la Commissione Edilizia Unica per l'ambito della gestione associata 6.1 nella seduta del 23.06.2021 con verbale n. 3 in merito alla proposta progettuale ha evidenziato il contrasto con quanto previsto all'art. 48, comma 2 delle N.d.A. del P.R.G. vigente e più specificatamente: l'altezza massima della nuova copertura posta a quota +15.00 metri è superiore alla quota assoluta del piano principale della copertura del complesso esistente (p.ed. 329) ritenendo che l'intervento possa essere autorizzato previa attivazione della procedura di deroga prevista all'art. 98 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. e artt. 51 e seguenti del Regolamento urbanistico provinciale.

Premesso quanto sopra e rilevato che in data 11.08.2021, al prot.n. 3677, è stata depositata domanda a firma del sig. Odorizzi Michele in qualità della legale rappresentante della società Melinda s.c.a. con sede a Cles (TN) in Via Trento, n. 200/9 – CAP 38023 – P.IVA 01567870223, intesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich sulla terrazza del piano caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I, secondo gli elaborati progettuali a firma del Ing. Francesco Azzali con studio a Trento (TN) in Via Malta, n. 2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1302.

Rilevato che l'intervento in progetto da realizzarsi sulla terrazza del piano caldaie del magazzino di Denno, identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I, è localizzato in "Area agricola di rilevanza locale" riferibile all'Art. 49 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente ed in zona "Impianto per magazzino per prodotti agricoli" riferibile all'Art. 48 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente mentre risulta esclusa dall' "Area a tutela ambientale".

Preso in esame il progetto relativo ai lavori in argomento composto dagli elaborati acquisiti al protocollo comunale in data 11.08.2021, al prot.n. 3677 e composto da: Relazione illustrativa, Relazione fotografica, A01.Estratti Mappa catastale – P.R.G. - Carta tecnica provinciale, A02.Planimetria della copertura, A03.Piante e sezioni – Stato di progetto, A04.Prospekti - Stato di progetto, F01.Piante e sezioni – Stato di fatto, F02.Prospekti - Stato di fatto, C01.Piante e sezioni – Stato di raffronto, C02.Prospekti - Stato di raffronto.

Dall'esame degli elaborati progettuali risulta che i lavori oggetto della richiesta di Permesso di costruire in deroga non sono in contrasto con la destinazione di zona ma sono in contrasto con la norma di zona ed in particolare con quanto previsto all'art. 48, comma 2 delle N.d.A. del P.R.G. vigente il quale prevede che: *"L'ampliamento verso sera del complesso esistente al 2010, non potrà superare la quota assoluta del piano della principale copertura del complesso attuale"*. Nello specifico la nuova copertura, che si prevede di realizzare sulla terrazza del piano caldaie del magazzino, pur rispettando l'altezza massima di zona pari a 15.00 metri presenta un'altezza superiore alla quota assoluta del piano principale della copertura del complesso adiacente esistente

identificato dalla p.ed. 329 in C.C. Denno I.

Lette le disposizioni attuative degli articoli 97 e 98 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica ed in particolare l'art. 53 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. in merito all'individuazione delle opere di interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica e considerato l'elenco contenuto nell'allegato C al Regolamento stesso ed in particolare la lettera "B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale" fra cui rientrano al punto 4) le "Opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali".

Dato atto che per l'intervento edilizio proposto, non contrastando con la destinazione di zona, non è richiesto il nulla osta della Giunta provinciale previsto all'art. 98, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. e che pertanto lo stesso ricade nella fattispecie di cui all'art. 98, comma 2 il quale prevede: *"La realizzazione in deroga di opere di interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica"*.

Rilevato che la Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio del Comunità della Val di Non con deliberazione n. 233/2021 del 02 settembre 2021 ha espresso parere favorevole sulle opere in oggetto, subordinato al rispetto della seguente prescrizione: *"Rimane salva la competenza del Comune in materia di conformità dell'opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione"*.

Visto l'art. 9, comma 4 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. il quale stabilisce che la Commissione Edilizia comunale non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica.

Considerati i principi generali per l'esercizio dei poteri di deroga espressi dall'art. 51 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg ed in particolare il comma 3 il quale dispone che i provvedimenti comunali previsti ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga devono essere sorretti da congrua e puntuale motivazione, che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Riscontrato che i lavori previsti dal precitato progetto per la quale è stata presentata l'istanza di rilascio del Permesso di costruire in deroga risultano principalmente finalizzati alla messa in sicurezza di un'area di transito percorsa solitamente dagli operatori del stabilimento e dai tecnici addetti alla manutenzione dei vari impianti tecnologici presenti mediante la realizzazione di una copertura che possa proteggere l'area dai vari agenti atmosferici e che eviti, nei mesi invernali, l'accumulo di neve trattandosi di una terrazza a cielo aperto chiusa su tutti i lati.

Ricordato che l'intero ampliamento del magazzino identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I aveva già beneficiato in passato di Concessione di edificare in deroga n. 1936 di data 27.01.2014, autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 08 di data 03.04.2013 per il contrasto con il medesimo art. 48, comma 2 delle N.d.A. del P.R.G vigente.

Considerato che in relazione all'intervento in parola, stante le motivazioni e le ragioni esposte dal progettista, si considerano sussistenti i presupposti previsti dalle disposizioni attuative previste dagli articoli 95, 97 e 98 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. per il positivo e legittimo esercizio dei poteri di deroga.

Atteso che nessun sostanziale interesse pubblico verrebbe leso dalla realizzazione della predetta opera in deroga e conseguentemente deve affermarsi la prevalenza dell'interesse pubblico

perseguito con l'intervento rispetto all'osservanza della norma urbanistica di zona.

Visto il Regolamento edilizio comunale, il P.R.G. vigente e le relative Norme di Attuazione ed in particolare l'articolo 78 che consente il ricorso alla deroga secondo quanto disposto dalla normativa provinciale.

Preso atto che della domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga e dell'allegato progetto per la realizzazione di una copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich sulla terrazza del piano caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I, ne è stata data comunicazione all'Albo Comunale di Denno, ai sensi dell'art. 97, comma 3 e dell'art. 98 comma 3 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., mediante rende noto di data 21.09.2021, prot.n.4468, pubblicato per 20 giorni consecutivi - dal 21.09.2021 all'11.10.2021 compreso - e che nel suddetto periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare parere favorevole per quanto di propria competenza al rilascio del Permesso di costruire in deroga al P.R.G. vigente per la realizzazione di una copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich sulla terrazza del piano caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I.

Accertata la competenza del Consiglio comunale in ordine alla presente pratica di deroga urbanistica;

Vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed il relativo Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.

Visti il P.R.G. vigente ed in particolare gli artt. 49 "Area agricola di rilevanza locale" e 48 "Impianto per magazzino per prodotti agricoli" delle norme di attuazione.

Vista la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023.

Vista la deliberazione giunta n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Tecnico comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto di propria competenza e per i motivi esposti in premessa, ai sensi degli articoli 97 e 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. (Legge provinciale per il governo del territorio), la deroga alle disposizioni urbanistiche espresse dall'art. 48, comma 2 delle N.d.A. del P.R.G. vigente in ordine alla domanda, depositata in data 11.08.2021 al prot.n. 3677, a firma del sig. Odorizzi Michele in qualità della legale rappresentante della società Melinda s.c.a. con sede a Cles (TN) in Via Trento, n. 200/9 – CAP 38023 – P.IVA 01567870223, intesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova copertura in acciaio zincato e pannelli sandwich sulla terrazza del piano

caldaie del magazzino di Denno identificato dalla p.ed. 526 in C.C. Denno I, secondo gli elaborati progettuali a firma del Ing. Francesco Azzali con studio a Trento (TN) in Via Malta, n. 2 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 1302.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. nella fattispecie l'esercizio del potere di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del Consiglio comunale, in quanto gli interventi previsti non contrastano con la destinazione di zona prevista dal P.R.G. vigente.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm., le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione